

COMUNE DI MONTEVIALE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Recepimento della riforma ISEE DPCM n. 159/2013

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 22.12.2015

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE,

dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”

LEGENDA

Si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel 5 corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

- DSU: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

SPECIFICAZIONI

ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU.

In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU.

VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.

Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

a . per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b . per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

c. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione.

In caso di attestazione di ISEE corrente l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese successivo a cui viene presentata l'attestazione e fino al termine del mese in cui scade l'attestazione.

La presentazione tardiva dell'attestazione rilasciata nei mesi precedenti può avere efficacia retroattiva all'inizio dell'anno scolastico /educativo, o al mese di rilascio dell'attestazione se successivo, previo pagamento di maggiori spese amministrative quantificate dalla Giunta Comunale in sede tariffaria.

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128" e dalla Legge 8.11.2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all'approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE.

Il presente regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 26.11.2005 e le relative schede dei servizi, approvate con deliberazione di G.C. n. 24 del 06.03.2007.

Il regolamento è approvato unitariamente dai Comuni già facenti capo al Distretto Socio-Sanitario Ovest dell'ULSS n. 6 "Vicenza".

ART. 2

OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI OVVERO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il Comune persegue l'obiettivo di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la persona e le famiglie;

- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- riconoscere il bisogno di aiuto il diritto di inserimento sociale;
- contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

ART. 3 DESTINATARI

Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Caldogno ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rifondere al Comune di Caldogno le spese da sostenersi.

Quando si presenta una situazione di grave emergenza il Dirigente competente o f.f. è autorizzato ad intervenire anche in deroga ai primi due commi del presente articolo. L'istruttoria è curata in ogni caso dal Responsabile del procedimento, ossia dall'Assistente Sociale comunale.

ART. 4 FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio e ai contributi erogati da altri Enti.

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati secondo il presente regolamento spettano al Dirigente competente o f.f. sulla base degli stanziamenti, degli indirizzi e dei criteri prefissati dagli organi politici. L'istruttoria relativa ai singoli casi è redatta dall'Assistente Sociale comunale nella veste di Responsabile del procedimento.

ART. 5 CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

La situazione sociale e familiare di coloro che richiedono interventi o servizi sociali è valutata nel suo complesso dall'Assistente Sociale comunale e concorre alla formulazione del progetto generale a favore del soggetto richiedente, di cui al successivo art. 8.

La situazione economica di coloro che richiedono interventi o servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate è determinata sulla base delle valutazioni di cui al comma precedente e in base all'ISEE ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE".

Le prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE sono riportate nelle schede dei servizi di cui al successivo articolo del presente Regolamento e fanno parte dell'elenco contemplato nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".

La Giunta Comunale stabilisce, con le citate schede di servizio, le modalità ed i limiti per la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.

ART. 6

APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI

La Giunta Comunale con propria deliberazione approva gli interventi facenti capo ai Servizi Sociali definendone gli obiettivi, i destinatari, le procedure, le modalità di esecuzione, la modulistica e la documentazione richiesta per l'accesso.

La deliberazione di cui al comma precedente è inviata per conoscenza a tutti i Capigruppo consiliari.

Nella deliberazione sono previste le modalità con le quali la stessa Giunta Comunale definisce la soglia di natura economica riferita all'ISEE di cui al precedente art. 5 per l'accesso gratuito al servizio o per le eventuali contribuzioni dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

ART. 7

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.

Il Dirigente competente o f.f. si avvale del Responsabile del procedimento, ossia dell'Assistente Sociale comunale, assegnando la responsabilità dell'istruttoria in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Eseguita l'istruttoria, l'Assistente Sociale predispone una dettagliata relazione e la trasmette al Dirigente competente o f.f. per l'emanazione del provvedimento. I soggetti interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Assistente Sociale per conoscere lo stato della pratica e per ogni altra informazione attinente.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi e le prestazioni oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

ART. 8
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE

La richiesta per ottenere interventi e servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate va presentata all'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Ogni richiesta deve essere valutata dal Responsabile del procedimento (Assistente Sociale) che propone con apposita relazione istruttoria al Dirigente o f.f. il progetto generale per superare lo stato di bisogno e le fasi per attuarlo

Il progetto può prevedere opportune verifiche, anche periodiche.

Il Dirigente o f.f., dopo aver esaminato la domanda del cittadino, la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento - stesa attenendosi al presente regolamento e al dispositivo delle schede dei singoli servizi previste dal precedente articolo 6 - determina con proprio atto l'erogazione della prestazione sociale e le condizioni della medesima.

ART. 9
FORME DI TUTELA

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni nelle modalità previste dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ufficio servizi sociali opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

ART. 11
IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - TRASPARENZA

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

L'ufficio dei servizi sociali garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si pone l'obiettivo di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

Le attività sopra elencate concorrono alla realizzazione in campo sociale della cosiddetta "Amministrazione trasparente" di cui al D. Lsg. vo 33/2013.

ART. 12

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti riguardanti le prestazioni sociali è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione di esserne titolare.

Il diritto è esteso anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, qualora ne sussistano le condizioni.

ART. 13

CONTROLLI

Il Comune di Caldogno esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell'attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l'accesso ai Servizi Sociali. Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati.

ART. 14

RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

ART. 15

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa citata e vigente.

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGENDA

SPECIFICAZIONI

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2

**OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI OVVERO
DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

ART. 3

DESTINATARI

ART. 4

Finanziamento E Compiti Gestionali

ART. 5

**CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

ART. 6

APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI

ART. 7

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI

ART. 8

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE

ART. 9

FORME DI TUTELA

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11
IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - TRASPARENZA

ART. 12
ACCESSO AGLI ATTI

ART. 13
CONTROLLI

ART. 14
**RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

ART. 15
RINVIO

SCHEDA 1 -

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle situazioni che necessitano di attività assistenziali che non possono essere soddisfatte da parenti o volontari.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Obiettivi del servizio sono:

- migliorare la qualità della vita delle persone che presentano problemi di tipo socio-assistenziale tendendo a mantenerle il più possibile al proprio domicilio in condizione di sicurezza e di salute;
- favorire nei limiti del possibile il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare;
- prevenire e/o recuperare situazioni di emergenze e/o rischio;
- supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari.

Il servizio si attua attraverso supporti domestici e familiari, igiene e cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (con l'esclusione di interventi di carattere infermieristico), sostegno e stimolo dell'utente nelle relazioni con i familiari e la comunità, disbrigo di piccole pratiche/commissioni, ecc.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono l'anziano, l'adulto o il minore in situazione di bisogno anche temporaneo che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
- carenza o limitata disponibilità dei familiari rispetto ai bisogni;
- famiglia problematica con particolari difficoltà nella gestione domestica;

MODALITA' E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE

L'istruttoria per l'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

Le richieste sono valutate dall'Assistente Sociale sulla base delle condizioni familiari per definire il tipo di intervento necessario. L'attivazione del servizio può essere anche disposta sulla base di un progetto elaborato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).

La domanda deve essere elaborata entro 30 giorni dalla presentazione. Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda il Servizio Sociale provvede all'eventuale erogazione del servizio, verificata la disponibilità economica del bilancio comunale.

Il servizio viene svolto da operatori socio-sanitari qualificati.

La cessazione del servizio può avvenire per:

1. perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
2. raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
3. scarsa e/o non proficua collaborazione dell'utente nei confronti del servizio;
4. decesso;
5. ricovero in Istituto;
6. trasferimento in altro Comune.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio domiciliare in caso di assenza temporanea dell'utente; potrà altresì essere sospeso il servizio qualora si riduca la disponibilità dello stesso anche per sopravvenute richieste di persone non abbienti o di casi gravi.

L'Assistente Sociale si farà garante del mantenimento del progetto di attivazione.

DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio domiciliare è necessario presentare il modello ISEE (ISEE standard o ISEE corrente) in corso di validità.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 9 (controlli) del presente regolamento.

Valutata la situazione socio-economica dell'utente l'Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l'eventuale attivazione del servizio.

L'utente può prendere parte al pagamento del servizio di assistenza domiciliare con una quota di compartecipazione definita annualmente applicando la seguente tabella:

<u>Valore ISEE</u>	<u>% di compartecipazione alla spesa</u>
Da € 0 ad € 7.500	Esenzione totale
Da € 7.501 ad € 12.500	25% del costo orario
Da € 12.501 ad € 17.500	50% del costo orario
Da € 17.501 ad € 22.500	75% del costo orario
oltre € 22.501	100% del costo orario

La soglia di partecipazione al costo del servizio viene adeguata annualmente all'indice ISTAT FOI.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare le soglie e le percentuali di partecipazione al costo del servizio.

L'ISEE dovrà essere presentato ogni anno con i redditi aggiornati entro il 30 giugno.

Nel caso l'utente non presenti o non intenda presentare l'attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.

Nel caso di richieste di attivazione urgenti e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per determinare la compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato ugualmente fatto salvo l'impegno del richiedente di presentare la dichiarazione entro un mese e di rimborsare l'importo dovuto per gli interventi effettuati.

Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste dandone regolare avviso allo stesso.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SCHEDA 2 -

CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO

Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o comunque atto a garantire l'integrazione sociale degli individui in difficoltà.

Le forme di intervento attivabili possono essere:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria per casi eccezionali (situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario possono essere risolte).

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

FINALITA'

L'intervento di contributo economico è finalizzato alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati alla prevenzione, al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico e laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (nutrizione, vestiario, abitazione, salute, scuola).

Con gli interventi di sostegno economico si mira a garantire a persone e famiglie in stato di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e migliorando il benessere della persona.

L'adozione dell'intervento economico è subordinato alla condivisione di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale comunale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione al fine di superare la situazione di bisogno e di dipendenza e promuovere l'autonomia del soggetto e del nucleo.

Il progetto individualizzato dovrà porre sempre al centro tutte le azioni atte a sollecitare ed acquisire, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue.

Il Servizio Sociale competente terrà conto, ai fini della quantificazione degli interventi, del più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

CONTRIBUTI ECONOMICI

DESTINATARI

Sono destinatari potenziali degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

Nei casi di persone adulte, in età lavorativa e prive di certificazioni che ne attestino limitazioni di tali capacità, ma disoccupate o inoccupate verrà erogato il contributo economico per un massimo di 3 mesi.

REQUISITI PER L'ACCESSO

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Montzarak;
- b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE inferiore alla soglia di accesso definita al punto 7.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) ISEE superiore alla soglia di accesso definita al punto 7;
- b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kw immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.
- d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- e) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- f) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);
- g) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad €2.000,00.

ACCESSO AGLI INTERVENTI

La domanda per accedere agli interventi di intervento economico va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ai Servizi Sociali del Comune, i quali forniscono, attraverso i propri Assistenti Sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nella valutazione verrà tenuto conto dello stile di vita del nucleo verificata anche attraverso visita domiciliare, o la richiesta di documentazione aggiuntiva (buste paga, contratti di lavoro, etc ...)

SOGLIA DI ACCESSO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER CONTRIBUTI DI MINIMO VITALE

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (nutrizione, vestiario, abitazione, salute, scuola).

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale

composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato che, posto in raffronto con l'ISEE del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps (da aggiornare annualmente).

Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'Assistente Sociale, viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l'ISEE del richiedente, secondo le modalità di seguito indicate.

Se le provvidenze economiche del nucleo del richiedente sono tutte soggette alla dichiarazione dei redditi e se l'ISEE del nucleo è inferiore alla soglia di accesso, può essere proposto un intervento economico annuo massimo uguale alla differenza tra la soglia di accesso e l'ISEE del richiedente, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza.

La quantificazione del contributo da erogare verrà effettuata sulla base della griglia sotto riportata.

La formula per calcolare l'intervento economico annuo massimo erogabile è la seguente:

Intervento Economico Massimo	=	[(soglia di accesso – Isee) x Coefficiente della Scala di Equivalenza]
-------------------------------------	----------	---

Casi particolari:

a) ISEE pari a zero: si procede ugualmente al calcolo, dopo aver richiesto la dichiarazione sostitutiva relativa agli importi percepiti a qualsiasi titolo;

b) situazione economica modificata rispetto all'ISEE in corso di validità: si procedere a richiedere l'ISEE corrente. Qualora non fosse possibile presentare l'ISEE Corrente, verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva relativa alle motivazioni che hanno indotto la variazione reddituale e agli importi percepiti a qualsiasi titolo, corredata da esaustiva documentazione a supporto di quanto dichiarato.

Il Responsabile, in accordo con l'Assistente Sociale, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.

Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune TEMPESTIVAMENTE dal fatto modificativo.

I contributi economici sono erogati in base alle disponibilità di bilancio.

CRITERI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI MINIMO VITALE

	CONDIZIONI SOGGETTIVE (MAX 30 PUNTI)	PUNTI
1	<p>Tutela sancita da decreto giudiziario Trattasi di casistica che comprende i soggetti minori o adulti o anziani sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria a loro tutela (nomina di un tutore, un curatore, un amministratore di sostegno o affidamento del minore ai Servizi Sociali)</p>	8
2	<p>Soggetto fragile - nucleo familiare con presenza di minori di anni 16 - anziani con ridotta autonomia - disabili L.104/92+gravità</p>	8
3	<p>Disgregazione familiare e/o esclusione e marginalità sociale La disgregazione familiare è la particolare condizione di sofferenza determinata da relazioni familiari gravemente conflittuali e da fratture relazionali tali da comportare separazioni o allontanamenti dal nucleo di appartenenza. L'esclusione e marginalità sociale rappresentano la grave condizione esistenziale della persona che perde l'appartenenza al sistema sociale e alla comunità di riferimento per la concomitanza di fattori soggettivi e oggettivi quali ad esempio: solitudine e isolamento, mancanza di comunicazione interpersonale, deprivazione culturale, patologie psicofisiche, comportamenti devianti, impossibilità o incapacità di partecipazione sociale e di accesso alle istituzioni e ai benefici del sistema economico-sociale e culturale.</p>	5
4	<p>Multiproblematicità E' la concomitanza di due o più disturbi psicofisici o sociali tali da compromettere il benessere dell'individuo o della famiglia. Tale condizione può comportare l'intervento di più servizi socio-sanitari pubblici, privati o del terzo settore.</p>	5
5	<p>Incapacità lavorativa certificata o motivata Soggetti che, per condizione sanitaria definitiva o temporanea, non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Questa viene avvalorata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da certificazione di totale inabilità lavorativa, decisa dalla competente Commissione Medica Integrata ex L.68/99 • dalla valutazione del Servizio Sociale sulla base di documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale, spesso connessa con il fenomeno della marginalità sociale; • dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale. 	4

6	<p>Parziale capacità lavorativa Soggetti che conservano capacità lavorative, seppur con limitazioni accertate dalla Commissione Medica Integrata ai sensi della L. 68/99, risultano iscritti al Centro per l'Impiego per un collocamento mirato. La parziale e temporanea incapacità lavorativa può essere avvalorata anche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione del Servizio Sociale sulla base della documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale; - dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale. 	2
----------	--	---

URGENZA SOCIALE (15 PUNTI)		PUNTI
1	<p>Emergenza per la tutela dell'integrità psico-fisica Circostanza di grave rischio per l'incolumità psico-fisica del soggetto e/o del nucleo familiare per cui si rende necessario agire con immediatezza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza. Le azioni poste in essere, con durata temporale definita al fine del superamento del solo stato di necessità, sono preliminari a successivi approfondimenti e interventi specifici, nonché alle necessarie attivazioni di risorse della rete dei servizi e degli interventi.</p>	15

RETE FAMILIARE (MAX 15 PUNTI)		PUNTI
	<p>Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere economicamente l'utente o il nucleo familiare, al fine della prestazione del cosiddetto "obbligo alimentare". Con rete familiare si fa riferimento ai familiari tenuti agli alimenti previsti dall'art. 433 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge; - i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. <p><u>L'obbligo alimentare può essere richiesto esclusivamente dal soggetto interessato.</u></p>	
1	Assenza di rete familiare o rete presente ma non attivabile	15
2	Rete familiare parzialmente attivabile	10
3	Rete familiare attiva	0

	RETE SOCIALE (MAX 5 PUNTI)	PUNTI
	Con rete sociale si intende l'insieme degli attori sociali che forniscono prestazioni di carattere economico all'utente o al nucleo familiare in difficoltà, collaborando al fronteggiamento del bisogno economico. Gli interventi prestati da tali soggetti del terzo settore (privato sociale, associazionismo, volontariato organizzato) vengono quantificati e rientrano nel progetto personalizzato del Servizio Sociale. Ai fini del sostegno economico si considerano anche gli aiuti resi da persone vicine all'utente (amici, vicinato, benefattori).	
1	Assenza di rete sociale	5
2	Rete sociale parzialmente attiva	3
3	Rete sociale attiva	0

	CONDIZIONE ABITATIVA (MAX 20 PUNTI)	PUNTI
1	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 50% del reddito disponibile	20
2	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 20% e fino al 50% del reddito disponibile	10

	ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO (MAX 15 PUNTI)	PUNTI
	<p>Il sostegno economico è una delle forme di aiuto che compongono il progetto personalizzato. Tale progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le azioni e gli impegni che assumono i contraenti, i tempi di realizzazione e le verifiche.</p> <p>Il progetto personalizzato è sottoscritto dall'utente e dai componenti del nucleo familiare coinvolti in azioni specifiche. La non adesione ad alcuna progettualità è uno dei fattori di esclusione dall'accesso al sostegno economico. L'adesione totale o parziale al progetto determina l'attribuzione di punteggi differenziati al fine di definire la priorità di accesso ai contributi.</p>	
1	Piena condivisione del progetto sociale o impossibilità di esprimerla per limiti soggettivi	15
2	Parziale adesione o adesione selettiva	10
3	Cronicità assistenziale	5

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

PUNTEGGIO OTTENUTO	PERCENTUALE DI EROGAZIONE
66 - 85	70%
46 - 65	50%
26 - 45	30%
0 -25	10%

ISTRUTTORIA E PROGETTO PERSONALIZZATO

L'Assistente Sociale competente provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Procedo a tutte le verifiche e tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve esplicitare:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Il progetto deve contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del responsabile.

Alla scadenza del termine indicato l'Assistente Sociale, al persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo e valutato il grado di adesione del richiedente al progetto personalizzato, può presentare un'ulteriore proposta aggiornata, specificando il percorso effettivamente svolto dal richiedente.

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare dei contributi straordinari o una tantum, con atto motivato del Responsabile della struttura su proposta dell'Assistente Sociale, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali (consistenti spese mediche, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti, igienizzazione alloggi, spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevenzione sfratti, depositi cauzionali per l'avvio alla locazione, bollette di utenze intestate al richiedente o ad uno dei componenti della famiglia) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti dall'apposito Regolamento comunale attuativo della Legge 241/90 (45 giorni).

Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi. Nel provvedimento deve essere richiamato il progetto personalizzato ed ogni indicazione utile a definire l'intervento previsto.

L'erogazione avverrà di norma tramite Tesoreria Comunale al richiedente o con quietanza

ad altro soggetto o ente, identificati nel progetto personalizzato.

AZIONI DI RIVALSA E SANZIONI PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

I contributi erogati sono soggetti alle normative previste in materia di trasparenza e pubblicità (pubblicazione sul sito internet comunale secondo quanto previsto dall'art.12 L.241/90 e dal DPR 118/2000 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). Al termine di ogni esercizio finanziario verrà redatto un resoconto sull'erogazione dei contributi concessi (dati aggregati riportanti il numero di soggetti e l'ammontare complessivo) e sui controlli effettuati

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SCHEDA 3 -

PASTI CALDI A DOMICILIO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio pasti caldi a domicilio è organizzato dall'Ufficio Servizi Sociali.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio ha l'obiettivo di fornire alle persone non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che vivono sole e/o in piccoli nuclei, un pasto confezionato, consegnato direttamente a domicilio, con la garanzia di un menù completo ed appropriato alle esigenze alimentari della persona (anche per particolari patologie).

DESTINATARI

destinatari del Servizio sono anziani e adulti residenti nel Comune di..... non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che vivono soli e/o in piccoli nuclei e che non hanno una rete familiare di riferimento adeguata.

MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'istruttoria per l'attivazione dell'assistenza pasti caldi avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali esamina il caso e verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti minimi per l'accesso al servizio e l'eventuale presenza di una rete familiare di riferimento in grado di rispondere al bisogno del richiedente.

Entro 30 gg. dalla data di presentazione, la domanda viene elaborata. Entro 60 gg. dalla data di protocollo, viene garantita una risposta alla richiesta e l'eventuale erogazione del servizio.

La cessazione del Servizio può avvenire per:

- perdita dei requisiti minimi di accesso al Servizio prevista dalla presente scheda;
- comunicazione da parte dell'utente;
- raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma di intervento;
- ricovero in Istituto;
- trasferimento in altro Comune;
- decesso.

La mancanza di tempestiva comunicazione al Servizio Sociale da parte dell'utente e/o di un familiare di riferimento della sospensione del servizio, comporta la consegna del pasto ugualmente ed il pagamento della rispettiva quota.

DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI ACCESSO E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio domiciliare è necessario presentare il modello ISEE (ISEE standard o ISEE corrente) in corso di validità.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 9 (controlli) del presente regolamento.

Valutata la situazione socio economica del richiedente l'Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l'eventuale attivazione del Servizio.

L'utente può prendere parte al pagamento del Servizio pasti caldi con una quota di compartecipazione definita annualmente applicando la seguente tabella:

<u>Valore ISEE</u>	<u>% di compartecipazione alla spesa</u>
Da € 0,00 ad € 3.000	Gratuita
Da € 3.001 ad € 5.000	Compartecipazione 50% del servizio

oltre € 5.001,00	100 % del costo del servizio

La soglia di partecipazione al costo del servizio viene adeguata annualmente all'indice ISTAT FOI.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare le soglie e le percentuali di partecipazione al costo del servizio.

L'ISEE dovrà essere presentato ogni anno con i redditi aggiornati entro il 30 giugno.

Nel caso l'utente non presenti o non intenda presentare l'attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.

In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l'impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l'importo dovuto per gli accessi già effettuati.

Il Servizio si intende **"a pagamento" per tutti i richiedenti**, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo; solo in quel caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste dandone regolare avviso allo stesso.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SCHEDA 4 -

INTEGRAZIONE RETTA AL CENTRO DIURNO PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno è una struttura assistenziale a carattere semiresidenziale e diurna, destinata ad anziani sia parzialmente autosufficienti che non autosufficienti, con finalità di tutela socio-sanitaria, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle capacità dell'anziano oltre che di sostegno alle famiglie in difficoltà organizzative e relazionali. Per Centri Diurni si intendono quelli autorizzati e convenzionati con la Regione Veneto.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le finalità generali di questo servizio sono:

- offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;
- potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera interpersonale e della socializzazione;
- garantire la tutela socio-sanitaria.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno è rivolto alle persone anziane residenti nel territorio comunale, con problematiche e bisogni assistenziali di diversa intensità e con diverso grado di non autosufficienza, che possono rientrare a casa la sera.

MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'istruttoria per la valutazione di eventuale contribuzione al pagamento del Centro Diurno avviene su richiesta dell'interessato/a o di un suo familiare ed è presentata all'Ufficio Servizi Sociali attraverso apposito modulo.

Entro 30 gg. dalla data di presentazione, la domanda viene elaborata. Entro 60 gg. dalla data di protocollo, viene garantita una risposta alla richiesta e l'eventuale erogazione del servizio.

La cessazione del Servizio può avvenire per:

- perdita dei requisiti minimi di accesso al Servizio prevista dalla presente scheda;
- comunicazione da parte dell'utente;
- ricovero in istituto,
- trasferimento in altro Comune;
- decesso,

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio DI INTEGRAZIONE RETTA al centro diurno il modello ISEE (ISEE socio-sanitario e schede integrative) in corso di validità.

Valutata la situazione socio economica del richiedente, l'Assistente Sociale esprime il proprio parere e propone l'eventuale attivazione dell'integrazione.

L'ente pubblico parteciperà alla spesa per il Centro Diurno solo nei casi previsti nella seguente tabella

Valore Isee socio-sanitario superiore a €. 5000	Nessuna compartecipazione
Da € 0,00 ad € 2.500	Compartecipazione 50% del costo del servizio
Da €. 2501,00 a 4999,00	Compartecipazione del 20% del costo del servizio

In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l'impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l'importo dovuto per gli accessi già effettuati.

Il Servizio si intende **“a pagamento” per tutti i richiedenti**, a meno che non ci sia una specifica richiesta di contributo; solo in quel caso si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Il dirigente competente vista l'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali e la relazione dell'Assistente Sociale competente predispone la determinazione di avvio del servizio e le modalità di contribuzione dandone avviso al richiedente.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SCHEDA 5 -

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è stato istituito per regolamentare la partecipazione dell'amministrazione al pagamento della retta residenziale in strutture protette a cui sia necessario far accedere cittadini residenti nel Comune di Montebelluna.

La richiesta di integrazione retta potrà essere presentata solamente dopo che la persona è stata inserita nella graduatoria dell'Azienda Ulss 6 per l'accesso alle strutture residenziali con retta agevolata dalla Regione Veneto.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Compartecipare al pagamento della retta per l'inserimento della persona in struttura protetta, qualora le condizioni sociali e sanitarie non permettano la sua permanenza a domicilio.

Il soggetto può scegliere tra due tipo di ospitalità:
temporanea o definitiva.

INGRESSO IN STRUTTURA

Il ricovero in Struttura Residenziale con l'intervento economico del Comune, potrà avvenire soltanto su provvedimento del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione viene concessa solo a seguito di idonea istruttoria che accerti che l'anziano non è più in grado di vivere adeguatamente nel suo ambiente domestico.

La necessità di ingresso in struttura deve inoltre risultare dal verbale della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).

In mancanza di tali accertamenti non potrà essere concessa l'integrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'anziano non in grado di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della retta della struttura e che intende fare richiesta di integrazione al Comune, dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Per la presentazione della domanda di integrazione retta va allegata alla modulistica dell'Ufficio Servizi Sociali il modello ISEE (ISEE socio-sanitario residenziale) in corso di validità.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona in possesso di beni immobili per la quale si renda necessario l'intervento di sostegno economico.

Il loro valore deve coprire, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

a) ISEE superiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta Comunale: per l'anno corrente € 16.000,00.

b) Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo del soggetto richiedente il ricovero, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A2 A3 A4 A5 A6.

c) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad €2.000,00

VALUTAZIONE ECONOMICA

Il Comune per l'esame di ogni domanda e per valutare la situazione socio economica del richiedente, si avvale della documentazione richiesta e delle ulteriori informazioni ritenute

necessarie per avere un quadro oggettivo della situazione generale.

INTEGRAZIONE DEL COMUNE

Se al termine dei conteggi sulla quota spettante all'ospite la retta non risultasse coperta interamente, il Comune interverrà pagando la differenza.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ED ARRETRATI

Se dopo l'inserimento con integrazione del Comune all'anziano viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con relativi arretrati, tale beneficio sarà versato al Comune nella misura pari alla somma sostenuta dal Comune stesso fino a quel momento per l'integrazione della retta.

QUOTA PER SPESE PERSONALI

Il Comune garantisce all'ospite per spese personali, la disponibilità di una quota mensile pari al 20% della pensione minima INPS.

Entro il 30 giugno di ogni anno saranno riviste le condizioni che hanno determinato le quote a carico dell'ospite, degli obbligati e del Comune alla luce della nuova documentazione presentata e di ogni altra situazione di ordine economico – familiare.

In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l'impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l'importo dovuto per le quote già anticipate dall'Ente pubblico.

Il dirigente competente vista l'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali e la relazione dell'Assistente Sociale competente predisponde la determinazione di avvio del servizio e le modalità di contribuzione dandone avviso al richiedente.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SCHEDA 6 -

PER SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

E' un servizio istituito dalla Regione Veneto tramite la TESAN S.p.A.

Consiste in un apparecchio munito di telecomando per la richiesta di aiuto, che viene installato al domicilio dell'utente ed è costantemente collegato ad una centrale telefonica in funzione tutti giorni 24 ore su 24.

Possono essere ammesse al servizio le persone anziane che vivono sole o, pur vivendo in famiglia, rimangono sole durante il giorno.

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato e/o di un familiare di riferimento ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali, attraverso la compilazione di apposito modulo.

Le richieste sono valutate dall'Assistente Sociale e relativamente alle condizioni familiari, socio-economiche e psicofisiche dei richiedenti e vengono poi inoltrate agli uffici competenti (TESAN S.p.A), per l'attivazione del servizio.

L'attivazione, la gestione e l'eventuale cessazione del servizio avvengono nel rispetto della Circolare Regionale 10/12/99 n. 22: "Nota informativa per Comuni e/o ULSS sul servizio di Telesoccorso e Telecontrollo".

La Giunta Comunale stabilisce di rendere gratuito il servizio a tutti gli utenti che lo richiedono avvalendosi di tale possibilità prevista dal D.G.R.V. n. 2359 del 30.07.2004.

La Giunta Comunale può con propria deliberazione modificare la presente scheda ed introdurre eventuali soglie di compartecipazione al servizio.

SCHEDA 7

TRASPORTO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

II

Comune organizza, grazie alla collaborazione con l'associazione "Volontari per Vicenza", il servizio di trasporto per recarsi presso presidi sanitari, centri specialistici, istituti scolastici, centri diurni.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al servizio:

- persone sole che non hanno parenti;
- persone con familiari non titolari di patente di guida;
- persone con familiari con attività lavorativa e che abitano a più di 30 km di distanza;
- persone con familiari con attività lavorativa e che necessitano di cicli di terapie quotidiane o con un impegno di almeno due volte alla settimana;
- persone con familiari disponibili, ma che necessitano di mezzo attrezzato;
- casi sociali segnalati dall'Assistente Sociale;
- studenti in situazione di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo e non in grado di usufruire dei mezzi pubblici.

MODALITA' ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE

L'istruttoria per l'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato ed è presentata all'Ufficio Servizi Sociali attraverso la compilazione di apposito modulo.

La richiesta verrà valutata dall'Assistente Sociale sulla base della situazione personale, familiare, fisica e socioeconomica del richiedente.

La domanda deve essere elaborata di norma entro 30 giorni dalla presentazione. Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda, il Servizio Sociale provvede all'eventuale erogazione del servizio.

Il servizio di trasporto può cessare nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- 7. decesso;
- ricovero in Istituto;
- trasferimento in altro Comune.

L'Assistente Sociale si farà garante del mantenimento della conformità del progetto di attivazione.

DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio trasporto è necessario presentare il modello ISEE (ISEE standard o ISEE corrente) in corso di validità.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 9 (controlli) del presente regolamento.

Valutata la situazione socio-economica dell'utente l'Assistente Sociale esprime il proprio parere ed propone l'eventuale attivazione del servizio.

L'utente può prendere parte al pagamento del servizio di trasporto con una quota di compartecipazione definita annualmente applicando la seguente tabella:

Valore ISEE	% di partecipazione alla spesa
Da € 0 ad € 3.000	Servizio gratuito
Oltre € 3.001 L'utente paga 5 euro per ogni servizio entro il territorio comunale e 10 euro entro il territorio provinciale	

In caso di servizi a carattere continuativo (2 o più volte alla settimana) è prevista la riduzione del 50% del costo.

La soglia di partecipazione al costo del servizio viene adeguata annualmente all'indice ISTAT FOI dal dicembre di due anni precedenti al dicembre dell'anno precedente e approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare le soglie e le percentuali di partecipazione al costo del servizio.

L'ISEE dovrà essere presentato ogni anno con i redditi aggiornati entro il 30/06/2015.

Nel caso l'utente non presenti o non intenda presentare l'attestazione ISEE gli verrà addebitato il 100% del costo del servizio.

Verrà data comunicazione di avvio del servizio al richiedente con le modalità di contribuzione previste dandone regolare avviso allo stesso.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta, con relazione al Responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto nella tabella sopra indicata.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

SCHEDA 8 -

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

E' un servizio che si avvale di educatori professionali che sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali) lavora a sostegno delle figure genitoriali nel trovare adeguati livelli di espressione delle dinamiche familiari e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati minore-educatore. Del progetto verrà data comunicazione alla famiglia e alla scuola.

Il Sostegno socio-educativo viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative suscettibili di valorizzazione e potenziamento.

OBIETTIVI E DESTINATARI

Le

finalità generali di questo servizio sono:

- prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e il suo sostegno nelle diverse fasi evolutive;
- lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
- l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza valorizzando le risorse presenti nel territorio;
- l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
- la riaffermazione del ruolo genitoriale.

I destinatari del servizio sono i minori e le loro famiglie che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e per le quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento.

MODALITA' E PROCEDURE DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il

servizio di sostegno socio-educativo, come prestazione sociale agevolata, può essere attivato soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che condivide il progetto di sostegno socio-educativo (obiettivi e modalità del servizio) con i genitori o con gli esercenti la potestà genitoriale. In questo caso gli interessati devono inoltrare una domanda al Comune di residenza, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale corredata dalla seguente documentazione:

- ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o standard in base alla situazione familiare del richiedente

L'utente è tenuto a prendere parte al pagamento del servizio con una quota massima di compartecipazione alla tariffa oraria applicata dalla Cooperativa Sociale che fornisce il servizio.

L'Assistente Sociale sulla base del progetto di intervento socio-educativo condiviso con gli esercenti la potestà genitoriale del minore, tenuto conto delle eventuali difficoltà incontrate in sede di contratto con gli stessi ed in caso di necessaria attivazione del servizio, sulla base di una valutazione multidisciplinare (U.V.M.D.), per alcune situazioni di particolare disagio, può proporre, con relazione al Direttore dell'Area Servizi Sociali, una contribuzione diversa da quanto disposto dalla seguente tabella di calcolo.

Valore ISEE	Percentuale massima di compartecipazione alla spesa
Da € 0 a € 15.000,00	Esenzione totale
Oltre € 15.000,00	Partecipazione del 20% del costo orario

SCHEDA 9 -

ACCESSO DI MINORI AL CENTRO DIURNO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno Educativo per minori è uno strumento di prevenzione nelle situazioni di difficoltà socio-relazionale e personale in cui si possono trovare momentaneamente i ragazzi soprattutto nell'età adolescenziale.

Prevede l'attivazione di un percorso di inserimento per alcuni giorni la settimana sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali). Del progetto redatto verrà data comunicazione alla famiglia e alla scuola.

L'inserimento al Centro Diurno per un minore viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative che potrebbero trovare beneficio e potenziamento dall'inserimento stesso.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le finalità generali di questo servizio sono:

- lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
- l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza;
- l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
- la collaborazione con i genitori nell'esercizio del loro ruolo.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Minori residenti in situazione di disagio e loro nucleo familiare.

Minori residenti soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento diurno.

MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'accesso al Centro Diurno, come prestazione sociale agevolata, potrà avvenire soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che si occuperà della stesura del progetto quadro.

Il progetto di inserimento si può considerare concluso quando:

- ♦ si è raggiunto l'obiettivo socio-educativo previsto dal programma di intervento;
- ♦ i responsabili del centro diurno e il Servizio Sociale che ha in carico il minore ritengono che non ci siano le possibilità da parte del minore o della famiglia di raggiungere gli obiettivi concordati nel progetto;
- ♦ trasferimento anagrafico del minore.

Sulla base del progetto redatto e delle sue finalità, tenuto conto delle difficoltà incontrate in sede di contratto con gli esercenti la patria potestà, il Servizio Sociale determinerà la quota di compartecipazione da chiedere ai nuclei aventi un importo ISEE superiore alla soglia di €. 15.000,00.

La compartecipazione richiesta alla famiglia non potrà comunque superare l'importo della metà della tariffa giornaliera stabilita dal Centro Diurno.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'Assistente Sociale, o tramite specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) può essere proposta,

Il Direttore di Area competente vista la relazione dell'Assistente Sociale autorizza l'attivazione del servizio.

Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo può cessare nei casi di:

8. raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto di intervento;
9. perdita dei requisiti di ammissione previsti dalla presente Deliberazione di giunta comunale istitutiva del servizio;
10. valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto di intervento o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;
11. scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto d'intervento condiviso;
12. trasferimento del minore.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio di sostegno socio-educativo, in caso di assenza temporanea dell'utente: potrà altresì essere sospeso il servizio, con preavviso di 30 giorni, qualora si riduca la disponibilità dello stesso, in base alle risorse comunali disponibili e per sopravvenute situazioni di casi, ritenuti dal Servizio Sociale, bisognosi dell'immediata e tempestiva attivazione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

con relazione al responsabile di Settore, una contribuzione diversa da quanto disposto sopra.

DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI ACCESSO

- Isee per prestazioni rivolte a minorenni o standard in base alla situazione familiare dei richiedenti

Il dirigente competente vista l'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali e la relazione dell'Assistente Sociale competente predispone la determinazione di avvio del servizio e le modalità di contribuzione dandone avviso ai genitori del minore o agli esercenti la patria potestà dello stesso.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.